

## Regola dell'anonimato nella prova scritta

Secondo i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, sentenza n. 910 del 15 novembre 2024, deve ritenersi violata la regola dell'anonimato delle prove scritte di un concorso (nella specie per l'abilitazione alla professione di avvocato), e, quindi, legittima la esclusione dal concorso stesso, nel caso in cui il candidato interessato abbia volontariamente inserito la c.d. "brutta copia" (contenente la indicazione del proprio nome e cognome) nel plico insieme alla c.d. "bella copia"; in tal caso, il concorrente ha omesso di esercitare la minima diligenza richiesta a tutti coloro che prendono parte a concorsi o ad esami di abilitazione. L'apposizione, da parte del candidato, del proprio nome e cognome è, per definizione, idonea ad identificare con certezza l'identità del candidato.

Nel caso in esame, la ricorrente partecipante alla sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2023 ha impugnato la sentenza del TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2529 del 2024, di rigetto del ricorso proposto per l'annullamento:

- della delibera di cui al "Verbale di adunanza n. 15" del 7 febbraio 2024, consegnato alla ricorrente il 30 maggio 2024, con il quale la Sottocommissione per l'esame di avvocato, costituita presso la Corte d'Appello di Torino, aveva disposto l'annullamento dell'elaborato redatto dalla ricorrente, in sede di svolgimento della prova scritta per l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Catania;
- dell'avviso di annullamento dell'elaborato, pubblicato il 5 aprile 2024;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui la ricorrente non era stata ammessa a sostenere la suddetta prova.

La misura dell'annullamento dell'elaborato scritto è stata adottata dalla Commissione che all'apertura della busta ha rilevato sul primo foglio l'indicazione del nome e cognome della candidata.

Nel ricorso in primo grado, la ricorrente ha lamentato eccesso di potere per palese iniquità e manifesta illogicità, violazione dei principi di buona fede e di collaborazione tra cittadini e P.A. (articoli 2 e 97 della Costituzione; articolo 2, comma 1-bis, della legge n. 241/1990), difetto di motivazione, violazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del c.d. favor participationis, violazione del principio meritocratico (articoli 3, 51 e 97 della Costituzione). La brutta copia, con l'indicazione del nome e cognome è stata inserita nel plico, su consiglio dei commissari, a ridosso della consegna, per eventuali confronti nei casi di non intellegibilità o incompletezza della stesura in bella, così che la ricorrente candidata nella concitazione della consegna ha dimenticato di aver indicato nome e cognome nella brutta copia.

Con il rigetto del ricorso, la medesima ha impugnato la sentenza di primo grado.

A detta dei giudici, l'appello è infondato, in quanto:

- al candidato è vietato sottoscrivere il tema svolto o apporre altro segno di riconoscimento;
- il principio dell'anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione non può essere inteso in senso tassativo e assoluto, essendo necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato;
- la nozione di "intenzionalità" non è ristretta ai soli casi di dolo, ma comprende anche la condotta gravemente colposa del candidato, il quale renda riconoscibile il proprio elaborato

scritto ponendo in essere una condotta contraria alle basilari regole di diligenza e di autoresponsabilità;

- è stato omesso l'esercizio della minima diligenza richiesta a tutti coloro che partecipano a concorsi o ad esami di abilitazione;

- l'apposizione del proprio nome e cognome è per definizione idonea a identificare con certezza l'identità del candidato.

Il collegio ha, pertanto, respinto l'appello.